

D 32

Al fine di determinare una corretta offerta economica siamo a richiedere il tasso di assenza per malattia/ infortunio (giorni assenza fratto giorni lavorabili) dei soli lavorati somministrati, visto che con il dato medio rilevato dal sito www.comuneditorino.it tassi di assenza presenza e dal sito www.cimiteritorino.it evidenzierebbe l'incapienza della base d'asta, dati i valori inseriti come importo per il compenso Agenzia di € 250.00. lotto 1 e di 144.567, lotto2 , calcolati come valore massimo, da ribassare.

R 32

Nell'ultimo triennio non sono state rilevate assenze per malattie o infortunio così rilevanti da incidere sull'aggio a favore dell'Agenzia di somministrazione;

L'appalto è stato costruito sulla base di un valore del contratto che tiene conto per entrambi i lotti del costo della manodopera somministrata nel triennio di vigenza e della quota di ricarico per il servizio proprio svolto dall'Agenzia nel corso del triennio. E' pertanto evidente che il valore del contratto è capiente di entrambe le voci.

Es. lotto 1 Valore del contratto Euro 3.775.000,00 comprensivo dei contratti di somministrazione attivabili, di cui 250.000,00 quale compenso per l'Agenzia, oltre IVA compenso all'Agenzia di somministrazione.

D 33

Nel Capitolato di Gara art.10, si dichiara che il sul valore delle ore straordinarie, Lotto 1, non incide la 13° mensilità. Si chiede di confermare che si tratta di refuso /errore, in quanto il CCNL Enti Locali impone il calcolo utilizzando anche la 13° mensilità.

R 33

Si conferma la non applicabilità della tredicesima mensilità sulle ore straordinarie.

D 34

Si richiede precisazione rispetto all'applicazione del moltiplicatore, se come dichiarato all'art 10 il moltiplicare deve essere applicato sul costo orario composto da:

- retribuzione base oraria di ogni singola categoria di inquadramento
- indennità professionali fisse e continuative fornitura;
- ferie ed ex festività di legge: civili e religiose ricadenti nel periodo di effettiva prestazione; permessi retribuiti
- TFR
- ratei 13^ mensilità
- ore assemblea
- 14^ mensilità (per il solo lotto 2)

o, invece, se come indicato nelle tabelle di pag. 38/39/40 sulla voce ORA ORDINARIA, che, invece , non comprende il TFR

R 34

Il costo orario è composto esclusivamente dalle sottoindicate voci – tenuto conto delle ore teoriche annue lavorate, ore ferie, ore festività, ore assemblea -come indicato all'articolo 10 del capitolato speciale:

- a. stipendio tabellare;
- b. indennità vacanza contrattuale;
- c. indennità comparto;
- d. eventuali altre indennità;
- e. tredicesima mensilità;
- f. quattordicesima mensilità per il solo lotto 2.

D 35

Si richiede di precisare il monte ore utilizzato per il calcolo della base d'asta per ciascun lotto.

R 35

Trattasi di accordo quadro con un unico operatore, il n. ore richieste e il numero e categorie dei soggetti somministrati sarà definito in base alle esigenze delle amministrazioni richiedenti.

D 36

Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale richiesto all'art. 2B) del disciplinare della procedura in oggetto, si osserva quanto segue.

La richiesta, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, di aver svolto servizi analoghi a quello di somministrazione di lavoro negli ultimi tre anni "*in almeno 2 **Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti ...***" (enfasi aggiunta dal chiarimento n. 7 pubblicato in data 29/1/18), contrasta con i principi di proporzionalità e pertinenza del requisito rispetto all'oggetto dell'appalto, stabiliti dall'art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ("*I requisiti e le capacità di cui al comma 1 - tra i quali i requisiti di capacità tecnico professionale, ndr - sono **attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto**, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione*"). In particolare, legare il requisito della pregressa esperienza in servizi analoghi alla consistenza demografica dei Comuni utilizzatori non è di per sé indicativo dell'idoneità dei concorrenti allo svolgimento del servizio oggetto di gara, né a garantire "*l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità*" (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016) cui i requisiti di capacità tecnico professionale sono preordinati.

Il servizio *de quo* consiste, infatti, nella somministrazione in favore di uffici comunali di figure professionali preselezionate sulla base delle specifiche esigenze dell'utilizzatore (come peraltro dimostra nella procedura *de qua* l'art. 5 del capitolato): la reale capacità tecnico professionale del concorrente non è dunque legata alle caratteristiche né alle dimensioni dell'ente utilizzatore, quanto all'organizzazione dell'operatore economico e alla capacità dello stesso di somministrare gli specifici profili richiesti nelle quantità, nei modi e nei tempi richiesti.

Il corretto uso del principio di proporzionalità nell'azione amministrativa impone, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che *“le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell'efficiente risultato del contratto e dunque dell'interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere **attentamente congrue rispetto all'oggetto del contratto.** ... Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell'adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessità, tali particolari **requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti**”* (Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9).

Anche alla luce della peculiarità del servizio appaltato, non si comprendono le ragioni per le quali la somministrazione precedentemente svolta in Comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti denoti per ciò solo una capacità professionale inferiore rispetto a quella maturata da un concorrente che abbia svolto il predetto servizio in Comuni con popolazione pari o superiore a 250 mila abitanti.

L'inadeguatezza del requisito a comprovare le capacità tecniche e professionali degli operatori economici risulta ancor più evidente se si pensa che quest'ultimo sarebbe soddisfatto dalla fornitura, nell'ultimo triennio, anche di un solo lavoratore per n. 2 Comuni aventi più di 250.000 abitanti e non, invece, dalla fornitura di centinaia di lavoratori per Comuni, comunque grandi, ma con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti.

Invero, il requisito in parola produce delle gravi ripercussioni in termini di limitazione della massima partecipazione alla procedura di gara, non giustificata (né tanto meno motivata da codesta Stazione appaltante negli atti di gara) dalla natura e/o dimensione degli enti utilizzatori né dall'importo o complessità dell'appalto.

Il requisito contenuto nell'art. 2B del disciplinare si pone dunque in aperto contrasto con l'art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016, come anche interpretato da pacifica giurisprudenza secondo la quale *“le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto conseguendone che l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (Cons. di St., sez. V, 23 settembre 2015 n. 4440, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 dicembre 2016, n. 3133; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2016, n. 2185)”* (TAR Toscana, sez. III, 20 gennaio 2018, n. 76).

Per tutto quanto sopra esposto, si invita codesta Spett.le Stazione appaltante a modificare il requisito di capacità tecnico professionale contenuto nell'art. 2B del disciplinare conformemente ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e attinenza del requisito all'oggetto dell'appalto, avvertendo sin d'ora che, in mancanza, la Scrivente si vedrà costretta a tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie.

R 36

Tenuto conto delle diverse richieste di chiarimenti pervenute in merito, è **stata pubblicata la rettifica del capitolato** di gara il quale all'art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA – punto 2 – B – Capacità professionale, reciterà: Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, presso enti pubblici aventi sede in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti;

D 37

Con riferimento all'art. 5 "Criterio di aggiudicazione" del Capitolato, con riferimento al punteggio riferito al criterio "C. ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO" si chiede alla Vostra Amministrazione di indicare una quantità MINIMA e MASSIMA di Curricula da presentare, che saranno esaminati dalla Commissione prescelta, al fine di permettere a tutti gli Operatori economici partecipanti di essere valutati sulla base di un criterio univoco (tenuto presente dei requisiti richiesti che ciascun curriculum dovrà prevedere).

R 37

Nell'offerta tecnica i concorrenti potranno inviare tutti i curricula del personale adibito alla attività di preselezione e reclutamento, ritenuti utili ai fini della valutazione.

D 38

Con riferimento agli elementi di valutazione del Progetto Tecnico indicati a pagina 21 del Capitolato Speciale d'appalto, in merito al punto A1 chiediamo alla Vostra Amministrazione se per **"lavoratori in condizioni di svantaggio"** si fa riferimento alla definizione di "lavoratore svantaggiato" contenuta nell'art. 13 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, oppure trattasi di refuso.

R 38

Si conferma che trattasi di mero refuso.

D 39

Si richiede di conoscere i costi delle "spese contrattuali e le spese per la pubblicazione" relative esclusivamente al Lotto 2.

R 39

Il costo di pubblicazione sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale (che ammonta a complessivi 14.000 Euro circa) per il lotto 2, potrà essere circa la metà del valore totale, ma il conteggio non può che essere approssimativo in questo momento della procedura. Le spese contrattuali per il solo lotto 2 non avranno un importo rilevante tenuto conto che il contratto sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata in forma digitale.

D 40

Con la presente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere di specificare meglio i profili professionali e le mansioni che andranno a svolgere i lavoratori

somministrati presso la Città di Torino (LOTTO 1) e presso AFC Torino S.p.A. (LOTTO 2); in alternativa si chiede di indicare per ciascun LOTTO la qualifica professionale dei lavoratori attualmente in forza presso gli utilizzatori; ciò allo scopo di poter procedere ad una più mirata elaborazione della componente qualitativa dell'offerta progettuale.

R 40

Trattasi di accordo quadro con un unico operatore, il n. ore richieste e la quantità delle unità per categorie e profili specifici dei soggetti somministrati sarà definito in base alle esigenze delle amministrazioni richiedenti.

D 41

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 15 del Capitolato d'Appalto (Personale) occorre precisare che le stesse non potranno trovare applicazione nei confronti dei lavoratori somministrati (che agiscono sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice). Si chiede inoltre che, con riferimento ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario, le stesse trovino applicazione solo ed esclusivamente se compatibili ed afferenti con il rapporto contrattuale che lega le parti ovvero il contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 del capitolato d'appalto con riferimento all'ipotesi di sciopero del personale si precisa che ai sensi dell'art. 32 d. lgs. 81/2015 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Pertanto nella denegata ipotesi in cui la previsione si intenda riferita ai lavoratori somministrati si chiede conferma del rispetto della previsione di cui all'art. 32 sopra richiamata.

R 41

Si è provveduto con apposita determinazione dirigenziale a rettificare il capitolato di gara, applicando il disposto dell'art. 35 c 7 del dlgs 81/2015

I codici saranno forniti all'agenzia che provvederà a metterli a disposizione dei lavoratori somministrati, mentre ai sensi dell'art. 35 comma 6 del DLgs 81/2008 il potere disciplinare è riservato al somministratore, previa comunicazione da parte dell'utilizzatore degli elementi che formano oggetto della contestazione

L'art. 15 del CSA prevede che sia garantita l'attività dei servizi considerati essenziali.

Sarà cura della stazione appaltante specificare se il lavoratore richiesto sia adibito ad un servizio considerato essenziale.

D 42

Con riferimento alla gara per il PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE lotto 1 CIG 7284943D21 LOTTO 2 CIG 72849914C0 preme in primo luogo evidenziare che il servizio di somministrazione di lavoro di richiesto si differenzia al contratto di appalto che è istituito completamente differente. In particolare con riferimento alle previsioni di cui al capitolato di gara: **art. 3** (Busta 1 – documentazione amministrativa – lettera i – “di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), **art. 4** (ONERI PER LA SICUREZZA), **Art. 9** (OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

(punto 5.4 nella parte in cui di prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di "accertare, per particolari profili, se richiesto dall'Amministrazione, l'idoneità psico-fisica all'impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno ad esclusivo carico dell'agenzia), **Art. 12 (PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO)** occorre precisare che gli obblighi ivi indicati sono imputata all'azienda utilizzatrice.

Ai sensi **dall'art. 34, comma 3 del d.lgs. 81/2015** (computo nell'organico dell'utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell'applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), infatti il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed inoltre ai sensi **dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015**, L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Inoltre ai sensi dell'**art. 22, comma 8** del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore.

Non da ultimo occorre precisare che **l'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015** prevede che l'espressa possibilità di delega da parte del contratto di somministrazione nei confronti dell'utilizzatore dell'attività di formazione e Addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quindi conferma dell'applicazione della specifica disciplina connessa al contratto di somministrazione relativa alla materia della salute e sicurezza che prevede che gli oneri in materia sia imputati all'impresa utilizzatrice ivi comprese le visite mediche.

Si chiede inoltre di confermare che sia imputata in capo all'aggiudicatario esclusivamente l'onere della formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base).

2- Con riferimento alla previsione di cui all' **art. 3** (Busta 1 – documentazione amministrativa – lettera k) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente capitolato), dell'**art. 11**

RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI, occorre precisare che ai sensi **dell'art. 30 d. lgs. 81/2015** il lavoratore somministrato per tutta la durata della missione agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice, la quale sarà pertanto responsabile per eventuali danni commessi. Viene altresì precisato **dall'art.35, comma 7** che "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni". Si chiede quindi di confermare, in ossequio alle previsioni normative di cui sopra che l'aggiudicatario potrà essere considerato responsabile per eventuali danni diretti solo ed esclusivamente se li stessi potranno essere imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche ad eventuali danni imputabili ai lavori somministrati.

R 42

Si è provveduto con apposita determinazione dirigenziale a rettificare il capitolato di gara, applicando il disposto dell'art. 35 c 7 del dlgs 81/2015.

Si comunica che è stata pubblicata la rettifica del capitolato e l'art. 12 del CSA sarà modificato come di seguito:

ART. 12

PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Verificata la natura dei servizi, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

E' fatto obbligo comunque all'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al decreto legislativo 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'agenzia affidataria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui sono destinati e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

D 43

- Con riferimento alle previsioni di cui al Capitolato di gara ove viene imputata all'aggiudicatario la responsabilità connessa al rispetto obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché impegno a far rispettare ai propri dipendenti somministrati il codice disciplinare vigente in AFC Torino spa (per il lotto 2) n) del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 si evidenzia che ai sensi dell'art. 30 D. lgs. 81/2015 il lavoratore somministrato agisce nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice e pertanto eventuali mancanze poste in essere dai lavoratori somministrati non potranno essere imputate quali responsabilità all'aggiudicatario (in quanto non direttamente afferenti al servizio reso) ma, potranno essere oggetto di procedimenti disciplinari in capo alla risorsa, secondo le previsioni di cui all'art. 35, comma 6 d. lgs. 81/2015.

R 43

I codici saranno forniti all'agenzia che provvederà a metterli a disposizione dei lavoratori somministrati, mentre ai sensi dell'art. 35 comma 6 del DL.gs 81/2008 il potere disciplinare è

riservato al somministratore, previa comunicazione da parte dell'utilizzatore degli elementi che formano oggetto della contestazione

D 44

con la presente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere di specificare meglio i profili professionali e le mansioni che andranno a svolgere i lavoratori somministrati presso la Città di Torino (LOTTO 1) e presso AFC Torino S.p.A. (LOTTO 2); in alternativa si chiede di indicare per ciascun LOTTO la qualifica professionale dei lavoratori attualmente in forza presso gli utilizzatori; ciò allo scopo di poter procedere ad una più mirata elaborazione della componente qualitativa dell'offerta progettuale.

R 44

Trattasi di accordo quadro con un unico operatore, il n. ore richieste e la quantità delle unità per categorie e profili specifici dei soggetti somministrati sarà definito in base alle esigenze delle amministrazioni richiedenti.

D 45

Al fine di poter predisporre un' adeguata proposta formativa siamo a richiedere di indicare le mansioni specifiche dei profili professionali richiesti sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2.

R 45

Trattasi di accordo quadro con un unico operatore, il n. ore richieste e il numero e categorie dei soggetti somministrati sarà definito in base alle esigenze delle amministrazioni richiedenti.

D 46

Con riferimento al Moltiplicatore Unico da offrire in sede di Offerta Economica, chiediamo conferma che si intenda un Moltiplicatore espresso in termini percentuali.

Con la presente siamo a chiedere chiarimento in merito al metodo di espressione del moltiplicatore.

Da una analisi del Capitolato si evince che l'intenzione della Stazione Appaltante sia quella di avere un fornitore che possa garantire qualità e continuità.

Nel caso specifico si segnala che l'eventuale indicazione del moltiplicatore con la semplice percentuale, fornirebbe una situazione distorta con estrema penalizzazione dei concorrenti che intendono investire e proporre soluzioni tecniche adeguate alle richieste del Comune di Torino, rinvenibili nei documenti di gara.

Secondo le modalità più diffuse nel settore l'espressione del prezzo atta a garantire una corretta comparazione tra le offerte, risulta essere quella del moltiplicatore espresso in valore assoluti tra i valori 1,0100 e 1,1000, che non distorce la valutazione dell'offerta tecnica.

Si colga il caso dell'azienda che offre il 2% contro quella che offre l'1% , in caso di valutazione sulle percentuali di aggio si avrebbe l'offerta più bassa premiata con 30 punti e la seconda con 15 punti, ma il reale distacco d'offerta calcolato sul costo del lavoro espresso dalla stazione appaltante avrebbe un risultato effimero e di basso impatto, nell'ordine di qualche migliaia di euro con evidente effetto sulla qualità del servizio, con svilimento evidente delle offerte tecniche.

Si chiede quindi se la Stazione Appaltante voglia quindi valutare le offerte in valore assoluto e non in valore percentuale, quindi con espressione del moltiplicatore secondo la modalità 1,0100 e 1,1000

R 46

Il moltiplicatore si intende espresso in valore assoluto; si conferma quanto indicato nel capitolato

D 47

In riferimento ai costi orari (su cui applicare il moltiplicatore di gara) del CCNL Federutility Funerario, così come riportato a pag. 41 del capitolato, dovrebbero essere il risultato del totale annuo diviso per le ore annue pari ad 1.738,30.

Dalla tabella riportata a pag. 40 invece non risulterebbe così.

Da un nostro conteggio i dati corretti risulterebbero i seguenti:

Livello	B2	C2	C3
Totale annuo	25.524,94 €	22.519,14 €	21.840,98 €
Ore annue di lavoro	1738,3	1738,3	1738,3
Importi corretti	14,68 €	12,95 €	12,56 €
Importi riportati a pag. 40	11,05 €	9,75 €	9,45 €

Potete cortesemente verificare e farci avere delucidazioni?

R 47

La tabella a pagina 37 riporta il costo orario rilevato dall'importo tabellare annuo:

Considerato il valore totale annuo complessivo l'importo orario è confermato nel modo seguente:

Livello	B2	C2	C3
Totale annuo	25.524,94 €	22.519,14 €	21.840,98 €
Importi corretti	14,68 €	12,95 €	12,56 €

D 48

In riferimento al Lotto n° 2 (AFC Torino SpA), le ore di festività (1 maggio, 25 aprile, 15 agosto ecc) contrattualmente dovute ai lavoratori verranno fatturate all'ente al puro costo del lavoro così come previsto per il Lotto 1?

R 48

Si conferma il medesimo trattamento .

D 49

In riferimento ai 2 lotti a pag. 36 del capitolato di gara è specificato che il moltiplicatore verrà applicato alle seguenti voci:

retribuzione base oraria di ogni singola categoria di inquadramento, indennità professionali fisse e continuative, ferie ed ex festività di legge: civili e religiose ricadenti nel periodo di effettiva prestazione; permessi retribuiti, TFR, ratei 13° mensilità ore assemblea, 14 ° mensilità (per il solo lotto 2)

purtroppo però nelle tabelle non è riportata l'incidenza del TFR e delle festività civili e religiose che solo per il Lotto 1 è specificato che saranno fatturate a parte al puro costo. Potete darci delucidazioni?

R49

Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara a pag. 34.

Il TFR non rientra nel costo orario, trattandosi di onere verrà rimborsato al puro costo (l'incidenza è del 2.88%)

D50

In merito al moltiplicatore da offrire potete meglio chiarire il range proposto da 1 a 10?

Da quanto inteso il moltiplicatore serve a generare il margine di agenzia che verrà applicato alle tariffe a base di gara + gli oneri contributivi (INPS INAIL ASPI FORMA:TEMP;), potete farci degli esempi su come deve essere espresso?

R50

il moltiplicatore serve a generare il margine di agenzia che verrà applicato alle tariffe a base di gara.

Gli oneri sono un puro rimborso.

D51

Con la presente si segnala l'impossibilità di caricare il documento in oggetto. Una volta eseguita la procedura come da indicazioni del documento denominato "Istruzioni di utilizzo DGUE operatore economico" e selezionato il file in formato PDF (o XML), compare la seguente schermata che non rende possibile la prosecuzione dell'iter.

R51

Se la procedura informatizzata non consente la possibilità di caricare il DGUE, lo stesso può essere stampato, compilato e inserito nell'offerta

D 52

Si prende atto della rettifica disposta con i “*quesiti pubblicati in data 8/2/2018*” relativa al requisito di capacità tecnico professionale richiesto all'art. 2B) del Disciplinare della procedura in oggetto e si osserva quanto segue.

Considerato che tale rettifica consente alla scrivente Società, così come a moltissime Agenzie per il Lavoro (cfr. “*Tenuto conto delle diverse richieste di chiarimenti pervenute in merito*” di cui alla R. 10 e R. 16 dei chiarimenti”), di formulare offerta si chiede cortesemente di disporre una **proroga del termine di presentazione offerte di almeno 15 giorni** in ossequio all'art. 60 del vigente D.LGS. n. 50/2016, stabilendo altresì un nuovo termine di formulazione di chiarimenti.

Inoltre, con la presente si formula il seguente chiarimento. Si prende atto delle prescrizioni della Legge di Gara e dei chiarimenti pubblicati in merito al costo cui applicare il moltiplicatore offerto in gara e si chiede cortese conferma della correttezza della seguente interpretazione. MANPOWER S.r.l. Sede Legale e Amministrativa: Via Rossini, 6/8 - 20122 Milano Tel. 02 230031 - Fax 02 230035333 Codice Fiscale - P. I.V.A. - Registro Imprese Milano 11947650153

2 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. - Società con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manpower Italia S. r.l. Autorizzazione ministeriale: Prot. N. 1116 SG rilasciata in data 26/11/2004 - R.E.A. 1513904

I concorrenti dovranno offrire un moltiplicatore in valore assoluto compreso tra 1,01 e 1,10 (e non 1 e 10 come riportato sul format di offerta economica). In fase di gara, tale moltiplicatore si applica alle voci previste dall'art. 10 del Capitolato (di fatto, retribuzione calcolata su base annua e divisa per le ore fatturabili). In fase di esecuzione del servizio, il Comune di Torino procederà a riconoscere, oltre all'applicazione del moltiplicatore ai costi indicati nell'art. 10 del Capitolato, anche: “Gli oneri previdenziali ed assistenziali” in quanto “non sono conteggiati nella tariffa oraria” (cfr. pagg. 39 e 41 del Capitolato).

Per evitare equivoci tra i partecipanti e consentire così a codesto spett.le Comune di individuare l'offerta effettivamente migliore, di seguito si riporta un esempio per il Livello B, CCNL Enti Locali, con valore ora ordinaria di cui all'art. 10 del Capitolato: Euro/Ora: 11,52:

- offerta economica del concorrente: moltiplicatore di 1,10

- In sede di esecuzione del servizio, tale aggiudicatario fatturerà:

o euro $11,52 * 1,10 =$ euro 12,67

o euro 12,67 + “oneri previdenziali ed assistenziali” senza margine di agenzia = Tariffa di fatturazione.

R 52

Il moltiplicatore indicato nel capitolato è da esprimersi in misura non inferiore ad 1, e può essere indicato tra 1,01 e 1,10.

Esempio : offerta economica del concorrente: moltiplicatore di 1,10

In sede di esecuzione del servizio, tale aggiudicatario fatturerà:

euro $11,52 * 1,10 =$ euro 12,67

(che potrà anche essere meglio dettagliata : Euro $11,52 * n.$ ore = X costo lavoro

$X * 1,10 =$ margine agenzia Y

$Y * 22\% =$ Iva

nella fatturazione comparirà anche la voce oneri previdenziali ed assistenziali =J (considerata voce di rimborso spesa sostenuta non assoggettabile a ricarico agenzia)

D 53

Con riferimento alla R21, in linea con la normativa, chiediamo conferma che la revisione dell'art 12, ultimo cpv, riguarda i diretti;

Con riferimento alla R4, ribadiamo che l'agenzia non garantisce un servizio pubblico essenziale, ma fornisce solo lavoratori, non siamo nel campo degli appalti di servizi ma della somministrazione lavoro disciplinata dal D. Lgs. 81/15;

Con riferimento al lotto 2, segnaliamo cortesemente che la tabella relativa al trattamento retributivo risulta errata poichè, applicando la formula indicata nel capitolato speciale (retribuzione annua/ore annue di lavoro) il costo ora ordinaria, per tutti i livelli considerati, risulta maggiore rispetto a quello indicato dal Vs Spett.le Ente.

R 53

1) si conferma

2) si rimanda alle FAQ : R4 e R29

3) si rimanda alle FAQ : R47

D54

1) che le festività nazionali (Es. 25 dicembre...) siano fatturate a parte al momento del loro verificarsi, al costo dell'ora ordinaria.

2) che il TFR sia oggetto di rimborso in quanto non calcolato nel costo dell'ora ordinaria a cui andrà applicato il moltiplicatore (vedasi incongruenza tra quanto previsto all'art. 10 - 2 capoverso - e relativa tabella).

3) che gli oneri previdenziali ed assistenziali oggetto di rimborso e quindi non ricompresi nel moltiplicatore sono: INPS – INAIL – FORMATEMP – EBITEMP – ASPI.

4) LOTTO 1: che non siano corrette le ore di ferie conteggiate in numero 156 annue in quanto non corrispondenti ai 30 gg (30x6= 180 ore annue) ex lege. In caso di riscontro positivo si chiede che il costo dell'ora ordinaria sia modificato in relazione a quanto sopra.

5) che l'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'agenzia la tariffa offerta derivante dall'applicazione del moltiplicatore (da 1 a 10) al costo orario (Es. 11,52 x 1,50 = 17,28).

R54

Si conferma – come disposto dal capitolato

Si rimanda alle FAQ : R 49

Gli oneri previdenziali sono quelli applicati dal contratto cui fa capo l'Agenzia per il Lavoro

Le ore di ferie risultano corrette, il valore di 180 da voi indicato per gg 30 ; comprende i 26 gg di ferie ovvero 156 ore ed i 4 gg di recupero festività ovvero 24 ore, che complessivamente diventano 180 ore, quindi si conferma quanto disposto nel capitolato.

Si rimanda alle FAQ : R52

D 55

Il moltiplicatore offerto dai concorrenti dovrà applicarsi ai costi da Voi indicati all'art. 10 del Capitolato di gara dove, tuttavia, si riscontra una contraddizione tra quanto esposto a pag. 37 (in alto) e quanto risulta nelle tabelle successive a pag. 38.

R 55

Si rimanda alle FAQ: R 49

D 56

Nello specifico, a pag. 37, nell'elenco delle voci "retributive" a cui applicare il moltiplicatore, viene specificata anche la voce TFR, non più presente, invece, nella valorizzazione delle tabelle.

R 56

Si rimanda alle FAQ: R 54 . 3)

D 57

Nella valorizzazione delle “ore fatturabili” per i due CCNL applicabili sono state indicate un numero di ore ferie non corrispondente a quelle previste dai CCNL di riferimento: per il Lotto 1, infatti, le ore di ferie sono 180 (e non 156 come indicato) e, per il Lotto 2 sono 198 (e non 182,70 come indicato).

R 57

Si rimanda alle FAQ: R 54. 4) ; idem per lotto 2

D 58

Si chiede cortese conferma che la base di applicazione del moltiplicatore, prendendo ad esempio il Livello B per il Lotto 1 ed il livello B2 per il Lotto 2 sia la seguente:

LIVELLO B – Enti Locali	17244,71
Stipendio tabellare	
IVC LUGLIO 201	129,36
Indennità Comparto	471,72
Ind. Art. 4 ccnl 16/07/1996	64,56
13° mensilità	1447,84
tfr	1398,998
TOTALE ANNUO	20757,19
ore ANNUALI	1872
ore ferie	180
ore ex festività	24
ore assemblea	12
ore fatturabili	1656
ORA ORDINARIA	12,53

LIVELLO B2	–	21.878,52
FEDERUTILITY		
Stipendio tabellare		
13°	1.823,21	
14°	1.823,21	
tfr	1.890,74	
TOTALE ANNUO	27.415,68	
ore ANNUALI	1.976,00	
ore ferie	198,00	
ore ex festività	19,00	
ore rol	24,00	
ore assemblea	12,00	
ore fatturabili	1.723,00	
ORA ORDINARIA	15,91	

Si sottolinea che la corretta quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un'offerta a parità di condizioni e, dall'altro, di consentire a codesta spett.le Stazione Appaltante di individuare l'offerta effettivamente migliore.

L'obbligo di quantificare correttamente il costo del lavoro, oltre che previsto da normativa, è stato anche più volte ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare: Circolare numero 9/2007, Circolare numero 2/2007) e dall'AVCP, già ANAC.

Non da ultimo, si segnala la necessità ulteriore di quantificare il costo orario corretto vista la previsione di un moltiplicatore massimo offribile.

R 58

Si rimanda alle FAQ: R 49 , R 50, R 52